REGOLAMENTO (CEE) N. 181/73 DEL CONSIGLIO

del 23 gennaio 1973

che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi nel settore delle carni bovine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea dell'energia atomica, firmato il 22 gennaio 1972 [1], in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, dell'atto ad esso allegato,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per i bovini adulti e per i vitelli, le disposizioni degli articoli 51 e 52 si applicano ai prezzi d'orientamento a norma dell'articolo 90 dell' atto;

considerando che gli articoli 51 e 52 dell'atto prevedono per i nuovi Stati membri la fissazione di prezzi ad un livello che può essere diverso da quello dei prezzi comuni; che, a norma dell'articolo 55 dell'atto, le differenze di livello dei prezzi sono compensate da un regime di importi compensativi;

considerando che gli importi compensativi applicabili negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri, e tra questi ultimi e i paesi terzi, sono pari alla differenza tra i prezzi fissati per il nuovo Stato membro in causa e i prezzi comuni, corretti, nella misura necessaria, dell'incidenza dei dazi doganali;

considerando che, sempreché il dazio doganale costituisca una percentuale del valore del prodotto, tale incidenza deve essere valutata forfettariamente sulla base dei prezzi all'importazione o dei prezzi d'orientamento, secondo il caso, tenuto conto altresì del fatto che, in caso di concessione dell'importo compensativo, i prezzi del paese importatore già comprendono l'onere del dazio doganale;

considerando che, se il prelievo per il vitelli e i bovini adulti è diminuito conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [2], modificato da ultimo dall'atto [3], occorre diminuire anche gli importi compensativi per mantenere la preferenza comunitaria; che la diminuzione deve tuttavia limitarsi alla sola parte di tali importi che riflette la differenza dei prezzi già parzialmente compensata dall' applicazione dei dazi doganali; che, per evitare deviazioni di traffico, è altresì necessario applicare la medesima diminuzione agli importi concessi e a quelli riscossi;

considerando che l'applicazione dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 805/68 esige un adeguamento dell'importo compensativo;

considerando che gli importi compensativi validi per le carni di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 805/68 devono essere derivati dagli importi compensativi validi per i vitelli o per i bovini adulti; che tale derivazione può essere effettuata ricorrendo ai coefficienti utilizzati per il calcolo dei prelievi; che è opportuno, tuttavia, assimilare il regime di scambi delle carni congelate dei nuovi Stati membri tra loro e con la Comunità nella sua composizione originaria a quello valido per le stesse carni, importate da paesi terzi, esentante totalmente o parzialmente dai prelievi a determinate condizioni, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 888/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce norme generali per il regime speciale d'importazione di determinate carni congelate destinate alla trasformazione [4] modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2725/71 [5];

considerando che, se la differenza dei prezzi è inferiore all'incidenza dei dazi doganali, questi ultimi devono essere sospesi nei limiti dell'incidenza eccedente; che è inoltre opportuno evitare di prendere in considerazione un'incidenza dei dazi doganali, quando conduca a un importo minimo;

considerando che l'articolo 55, paragrafo 4, dell'atto, prevede che non venga fissato alcun importo compensativo quando il relativo calcolo conduce ad un importo minimo; che occorre pertanto fissare l' importo che può essere considerato come rispondente a tale esigenza;

considerando che, ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 3, dell'atto, gli importi compensativi applicabili negli scambi tra i nuovi Stati membri sono stabiliti in funzione degli importi compensativi fissati per ciascuno di essi; che occorre precisare tali disposizioni prevedendo che detti importi ammontino, in ciascun

[1] GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
[2] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
[3] GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 72.
[4] GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 7.
[5] GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 5.

caso, al livello della differenza dei prezzi esistente tra gli Stati membri in causa, utilizzata per la determinazione degli importi compensativi applicabili negli scambi con la Comunità nella sua composizione originaria, pur tenendo conto anche in questo caso dell' incidenza dei dazi doganali;

considerando che gli importi compensativi negli scambi intracomunitari hanno lo scopo di consentire la circolazione in condizioni soddisfacenti di prodotti tra due Stati membri aventi livelli di prezzo diversi; che occorre pertanto riscuotere un importo compensativo in caso di importazione in uno Stato membro avente un livello di prezzo più elevato e, inversamente, accordare un tale importo in caso di esportazione verso uno Stato membro avente un livello di prezzo più basso;

considerando che, di conseguenza, l'articolo 55, paragrafo 1, lettera a), dell'atto, secondo il quale gli importi compensativi vengono riscossi dallo Stato membro importatore o concessi dallo Stato membro esportatore, significa che lo Stato membro che ha il livello di prezzo più elevato riscuote ovvero accorda detti importi;

considerando che le modalità per la riscossione e la concessione di importi compensativi devono essere stabilite in modo da evitare deviazioni di traffico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli importi compensativi validi per i vitelli e i bovini adulti negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri, e tra questi ultimi e i paesi terzi — appresso denominati «importi compensativi di base» — sono pari alla differenza tra il prezzo d'orientamento valido in ciascuno dei nuovi Stati membri e il prezzo d'orientamento valido nella Comunità nella sua composizione originaria.

2. Gli importi compensativi di base per le carni di cui all'allegato, sezioni a) e b), del regolamento (CEE) n. 805/68, validi negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri, e tra questi ultimi e i paesi terzi, sono derivati dagli importi compensativi di base di cui al paragrafo 1, tramite le regole previste per il calcolo del prelievo ai sensi dell'articolo 12, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (CEE), n. 805/68.

Articolo 2

1. L'importo compensativo di base per le carni di cui all'allegato, sezione c), voce 02.01 A II a) 2 aa), del regolamento (CEE) n. 805/68, valido negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri, e tra questi ultimi e i paesi terzi, è pari all'importo compensativo di base valido per i bovini adulti, cui è applicato il coefficiente di cui all' articolo 13, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68.

2. Gli importi compensativi di base per le carni di cui all'allegato, sezione c), voci 02.01 A II a) 2 bb), 02.01 A II a) 2 cc), 02.01 A II a) 2 dd) 11 e 02.01 A II a) 2 dd) 22 del regolamento (CEE) n. 805/68, validi negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri, e tra questi ultimi e i paesi terzi, sono derivati dall'importo compensativo di base valido per le carni di cui al paragrafo 1, tramite i coefficienti di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 805/68.

Articolo 3

Gli importi compensativi di base validi negli scambi tra due nuovi Stati membri sono pari alla differenza degli importi compensativi di base validi negli scambi tra ciascuno di tali nuovi Stati membri e la Comunità nella sua composizione originaria.

Articolo 4

1. Gli importi compensativi di base calcolati in conformità agli articoli da 1 a 3 sono corretti dell' incidenza del dazio doganale:

a) mediante detrazione, negli scambi intracomunitari, se il prezzo d'orientamento valido nello Stato membro importatore è superiore a quello valido nello Stato membro esportatore;

b) mediante addizione, negli scambi intracomunitari, se il prezzo d'orientamento valido nello Stato membro importatore è inferiore a quello valido nello Stato membro esportatore;

c) mediante detrazione, all'importazione dai paesi terzi. All'esportazione dai nuovi Stati membri verso i paesi terzi gli importi compensativi di base non sono corretti.

2. Se l'incidenza del dazio doganale è inferiore a un'unità di conto per 100 chilogrammi di peso vivo, gli importi compensativi di base non sono corretti.

3. Gli importi compensativi di base corretti sono appresso chiamati «importi compensativi».

Articolo 5

1. Negli scambi tra i nuovi Stati membri e tra tali Stati e la Comunità nella sua composizione originaria, per i bovini adulti e i vitelli:

a) l'incidenza del dazio doganale da detrarre dall' importo compensativo di base è uguale all' importo risultante dall'applicazione, al prezzo d'orientamento nello Stato membro esportatore, del dazio doganale applicato dalla Comunità nella sua composizione originaria;

b) all'importazione nei nuovi Stati membri di bovini adulti e di vitelli provenienti dai paesi terzi l'incidenza del dazio doganale da aggiungere all' importo compensativo di base è pari alla differenza tra il prezzo d'orientamento valido nello Stato membro importatore e un prezzo che, aumentato del dazio doganale applicato da tale Stato membro, sarebbe uguale al citato prezzo d'orientamento.

2. Negli scambi tra i nuovi Stati membri e i paesi terzi, l'incidenza del dazio doganale da detrarre dall' importo compensativo di base per i bovini adulti e i vitelli è uguale alla differenza tra l'incidenza, sul prezzo d'importazione, del dazio doganale applicabile alle importazioni nella Comunità nella sua composizione originaria e l'incidenza, sullo stesso prezzo, del dazio doganale applicabile alle importazioni nel nuovo Stato membro interessato.

Il prezzo all'importazione è quello calcolato in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68.

3. Negli scambi tra i nuovi Stati membri e tra tali Stati e la Comunità nella sua composizione originaria, per le carni di cui all'allegato, sezioni a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 805/68, l'incidenza del dazio doganale da detrarre dall'importo compensativo di base o, secondo il caso, da aggiungere ad esso è calcolata conformemente al paragrafo 1, previa applicazione al prezzo d'orientamento dei coefficienti previsti all'articolo 1, paragrafo 2, e all'articolo 2, secondo le modalità ivi menzionate.

4. All'importazione nei nuovi Stati membri e dai paesi terzi,

a) per le carni di cui all'allegato, sezioni a) e b), del regolamento (CEE) n. 805/68, l'incidenza del dazio doganale da detrarre dall'importo compensativo di base è calcolata, conformemente al paragrafo 2, previa applicazione al prezzo all'importazione dei coefficienti previsti all'articolo 1, paragrafo 2;

b) per le carni di cui all'allegato, sezione c), del regolamento (CEE) n. 805/68, l'incidenza del dazio doganale da detrarre dall'importo compensativo di base è calcolato, conformemente al paragrafo 2, sul prezzo del mercato mondiale determinato in conformità dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 805/68, cui sono applicati, per i prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, i coefficienti previsti dallo stesso paragrafo.

Articolo 6

1. Se i prelievi validi per i vitelli e i bovini adulti sono diminuiti conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 805/68, gli importi compensativi validi per i vitelli e per i bovini adulti, nonché per le carni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sono diminuiti di un importo pari all'incidenza della percentuale di diminuzione del prelievo, applicato all'importo compensativo che deve essere riscosso negli scambi tra i nuovi Stati membri e la Comunità nella sua composizione originaria.

2. In tal caso, negli scambi tra i nuovi Stati membri, l'articolo 3 si applica agli importi risultanti dalla diminuzione.

Articolo 7

Se il prelievo per i vitelli od i bovini adulti non viene riscosso conformemente all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 805/68, l'importo di compensazione valido per tali prodotti è uguale a zero e l'aliquota del dazio doganale valida per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso di peso superiore o uguale a 220 chilogrammi e inferiore o uguale a 300 chilogrammi è ridotta della metà e quella valida per i vitelli destinati all'ingrasso pesanti meno di 80 chilogrammi, è ridotta di tre quarti.

Articolo 8

Negli scambi tra i nuovi Stati membri e tra tali Stati e la Comunità nella sua composizione originaria,

a) se l'incidenza del dazio doganale da detrarre dall' importo compensativo di base è superiore a quest' ultimo, il dazio doganale è sospeso di un'aliquota corrispondente al rapporto fra, da un lato, la differenza tra tale incidenza a l'importo compensativo di base e, dall'altro lato, detta incidenza;

b) se l'importo di base è uguale a zero, il dazio doganale è sospeso.

Articolo 9

Negli scambi tra i nuovi Stati membri e tra tali Stati e la Comunità nella sua composizione originaria, gli importi compensativi:

a) validi per le carni di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68 non vengono riscossi se sussistono le condizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 888/68;

b) validi per le carni di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CEE) n. 805/68 non vengono riscossi o, secondo il caso, vengono riscossi soltanto nei limiti dell'aliquota corrispondente all'incidenza della sospensione del prelievo, calcolata secondo i criteri di cui all'articolo 6, se sussistono le condizioni previste dagli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 888/68 per la sospensione totale o parziale del prelievo.

Articolo 10

L'importo compensativo non viene fissato, se esso è inferiore ad 1 unità di conto per 100 chilogrammi.

Articolo 11

Negli scambi tra i nuovi Stati membri e tra tali Stati e la Comunità nella sua composizione originaria, gli importi compensativi sono riscossi e concessi da quello dei due Stati membri interessati il cui prezzo d'orientamento considerato per la determinazione degli importi compensativi è più elevato.

Articolo 12

1. Negli scambi tra i nuovi Stati membri e i paesi terzi, gli importi compensativi sono dedotti dai prelievi e dalle restituzioni.

2. Se per un prodotto è fissato un importo compensativo e la restituzione è inferiore a tale importo compensativo o non è fissata, nel nuovo Stato membro interessato, nel caso di esportazione verso i paesi terzi del prodotto in causa, può essere prevista la riscossione di un importo massimo pari alla differenza tra l'importo compensativo e la restituzione, o, secondo il caso, pari all'importo compensativo.

Articolo 13

L'importo compensativo applicato è quello in vigore il giorno dell'importazione o dell'esportazione.

Articolo 14

Le modalità di concessione, di riscossione e di ricupero degli importi compensativi sono stabilite segnatamente in modo da prevenire deviazioni di traffico, secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68.

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono stabilite secondo la stessa procedura.

Gli importi compensativi sono stabiliti dalla Commissione.

Articolo 15

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 1° febbraio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 gennaio 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. TINDEMANS